

Codice A1715A

D.D. 4 febbraio 2024, n. 89

art. 17 lr 5/2018 - Istanza di nuova istituzione dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Funiera" nel comune di Castelmagno (CN) con estensione di ettari 1.592,2. Rigetto dell'istanza.



ATTO DD 89/A1715A/2024

DEL 04/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: art. 17 lr 5/2018 – Istanza di nuova istituzione dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Funiera” nel comune di Castelmagno (CN) con estensione di ettari 1.592,2. Rigetto dell’istanza.

Visti e viste:

l’articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

l'articolo 28, comma 7, della L.R. n. 5/2018 secondo il quale “gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi”;

la DGR 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale ed alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

l’istanza prot. 30/06/2023, n. 19253 con la quale il sig. Carlo Isoardo ha richiesto la nuova istituzione dell’AFV “Funiera”, sita nel comune di Castelmagno (CN) con estensione di ettari 1.592,2,

la nota prot. 14/07/2023, n. 20594 con cui è stato comunicato al Sig. Carlo Isoardo l’avvio del procedimento amministrativo relativo alla nuova istituzione;

la nota prot. 31/07/2023, n. 22237 trasmessa via pec al Sig. Carlo Isoardo con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento ed è stata richiesta l'integrazione dei documenti già presentati ed inerente, come richiesto dall'art. 7 della sopra citata DGR 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii.: una planimetria catastale; la cartografia con l'uso del suolo; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 con l'indicazione dell'elenco nominativo dei proprietari/conduttori/possessori, il titolo di possesso e le indicazioni catastali e colturali di ciascun terreno; copia dello statuto/regolamento del consorzio; l'apposizione di timbro e firma, sulla relazione allegata, da parte di un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 5 della l.r. 70/96. Con la stessa nota è stato, infine, richiesto di dettagliare maggiormente ed integrare le informazioni fornite nella relazione, così come richiesto dal medesimo art. 7 del citato provvedimento;

la nota prot. 21/09/2023, 26518, trasmessa via pec con cui è stato sollecitato l'invio della succitata documentazione;

la nota prot. 08/12/2023, n. 34023 trasmessa al sig. Carlo Isoardo tramite Pec con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990, richiamati i contenuti della sopra citata nota prot. 31/07/2023, n. 22237 e la documentazione ivi richiesta nonché la successiva nota di sollecito, sopra riportata 21/09/2023, n. 26518, si comunicava, il preavviso di rigetto dell'istanza prot. 30/03/2023, n. 19253 di istituzione dell'AFV "Funiera" nel comune di Castelmagno (CN) con estensione di ettari 1.592,2 in quanto la documentazione risultava non completa ai fini dell'istruttoria della pratica come richiesto dalla DGR 8 marzo 2004 n. 15-11925 e s.m.i.i.

Preso atto che nel prescritto termine non sono pervenute osservazioni né documenti;

ritenuto, pertanto:

di non accogliere l'istanza di istituzione di una Azienda Faunistico Venatoria nel territorio del comune di Castelmagno presentata dal Sig. Carlo Isoardo in data 30/06/2023 in quanto non è pervenuta la documentazione richiesta dall'art. 7 della DGR 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale ed alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata DGR 08/03/2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. (Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV– e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV);

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014”;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

richiamata la DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877, di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione che fissa in giorni 180 dalla data di ricevimento dell'istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame (scheda num. 320 relativa a "Nuove concessioni o modifiche delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agriturismo-venatorie (AATV)");

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15/05/2023, n. 20-6877, considerando le sospensioni concesse;

vista la DGR 30 gennaio 2023, n. 3-6447 *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023"*, dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17/10/2016 n. 1-4046, come modificata dalla DGR 14/06/2021, n. 1-3361.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;
- deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2004, n. 15-11925;

DETERMINA

- di non accogliere l'istanza di istituzione di una Azienda Faunistico Venatoria nel territorio del

comune di Castelmagno presentata dal Sig. Carlo Isoardo in data 30/06/2023 in quanto non è pervenuta la documentazione richiesta dall'art. 7 della DGR 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale ed alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

La presente determinazione verrà notificata al Concessionario, alla Provincia di Cuneo e al Comprensorio Alpino competente per territorio.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto